

Ordinanza Commissariale 31 dicembre 1952 approvata il 26 marzo 1953 che rettifica la precedente Ordinanza Commissariale 28 novembre 1939 annullando la trasformazione in enfiteusi perpetua concessa a favore di Moscatelli Antonio

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma:

Premesso che nel 1921 l'Università Agraria di Blera concesse ai naturali del luogo delle terre ad utenza con l'obbligo di migliorarle e di pagare un canone annuo a favore dell'Università Agraria stessa;

Che di tale concessione beneficiò, tra gli altri, certo Moscatelli Antonio fu Giuseppe,, il quale il 21 agosto 1927 cedette l'utile dominio della quota che gli era stata assegnata a Palombi Cesare fu Luigi, naturale del Comune di Blera, il quale da tale data ne è rimasto sempre in possesso come lo è presentemente;

Che a seguito della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, questo Commissariato nominò nel 1935 il geom. Giulio Perla quale perito e delegato tecnico per la verifica delle terre concesse dall'Università Agraria di Blera:

Che il detto perito, ritenendo valida la concessione delle quote assegnate nel 1921, ritenne applicarsi, per la quasi totalità di esse, la disposizione di cui all'art. 26 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Che questo Commissariato con decreto 28 settembre 1939, che riportò la sovrana approvazione il 3 novembre stesso anno, nel procedere alla trasformazione in enfiteusi perpetua proposta dal perito, trasformava in enfiteusi perpetua anche la quota indicata al n. 405 (n. 433 del progetto Perla), concessa nel 1921 al Moscatelli Antonio, e ciò a favore dello stesso, ignorando che esso Moscatelli, come peraltro ignorava il perito, aveva ceduto il terreno sin dal 1927 al Palombi Cesare il quale aveva apportato le sostanziali e permanenti migliorie riscontratevi:

Che avendo ora il Moscatelli Antonio, avvalendosi della detta trasformazione in enfiteusi perpetua eseguita a suo nome nel 1939, convenuto in giudizio, davanti alla Pretura di Vetralla. sede distaccata di Viterbo, il Palombi Cesare per il rilascio, a proprio favore, del terreno in questione, esso Palombi Cesare, con ricorso 31 marzo 1952 diretto a questo Commissariato, premesso quanto è stato sopra disposto, ha chiesto l'annullamento del decreto Commissariale 28 settembre 1939, approvato con decreto reale del 3 novembre stesso anno, per la parte relativa alla trasformazione in enfiteusi perpetua concessa a favore del Moscatelli Antonio fu Giuseppe della quota n. 405 (n. 433 del progetto Perla), sita in territorio di Blera, Vocabolo Punton di Capitan Girolamo – Crocivie - Punton di Riguzzano; distinta in catasto alla Sez. prima, coi numeri 1154/5 e 1156/58, della superficie di Ha. 0.95.40, confinante con strada e quote 423.424.

432.434, nonché l'emanazione di altro provvedimento di legittimazione della quota stessa in favore di esso ricorrente o quanto meno la reintegra all'Università Agraria per la nuova assegnazione ai sensi dell'art. 13 della legge del 1927;

Ritenuto che il ricorso del Palombi Cesare deve considerarsi come denuncia per eccitare l'organo competente a procedere all'annullamento di ufficio della trasformazione in enfiteusi perpetua, fatta a favore del Moscatelli Antonio, in virtù del potere di auto impugnativa, che la legge conferisce ad ogni autorità per rivedere gli atti da questa emanati;

Ritenuto che, conte risulta dalle osservazioni ed istanze delle parti interessate, devono ritenersi fondati i fatti dedotti dal ricorrente il quale, come ammesso anche dallo stesso Moscatelli, possiede la quota in contestazione, sin dall'anno 1927 in seguito a *vendita* fattagli da quest'ultimo;

Considerato che il su richiamato decreto 28 settembre 1939 di questo Commissariato costituisce un atto amministrativo, caratteristica questa che è stata riconosciuta dalla dottrina e giurisprudenza ai provvedimenti dei Commissari per gli usi civici diretti sia alla trasformazione in enfiteusi perpetua che alla legittimazione di occupazioni abusive di terreni demaniali. Da tale principio discende inevitabilmente l'applicabilità dei criteri sull'annullamento di ufficio degli atti amministrativi per vizi di illegittimità in siffatti provvedimenti, essendo irrilevante che questi dichiarino o riconoscano un diritto reale a favore di un soggetto determinato, giacché il potere di annullamento non incontra alcun limite nei diritti od interessi spettanti a qualsiasi soggetto, non potendo sopra gli atti invalidi basarsi alcun diritto o tutela giuridica.

Né tale potere potrebbe trovare ostacolo nel fatto che il decreto Commissariale abbia riportato l'approvazione sovrana. La disposizione di cui all' art. 27, comma 3, R. D. 26 febbraio 1928, n. 332, stabilisce che alla concessione in enfiteusi perpetua a favore degli adempienti debba provvedere il Commissario per gli usi civici con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione (ora presidenziale) e da ciò si desume che la legge attribuisce al Commissario una propria specifica competenza in materia e che la successiva approvazione, che interviene a titolo di controllo, funziona come condizione di efficacia dell'atto e non per integrare la volontà, la competenza e la capacità del Commissario. Se questa è la procedura per la trasformazione in enfiteusi perpetua di cui all'art. 26 del sopra ricordato R. D. del 1928, si deve adottare la medesima procedura per il riesame di ufficio della trasformazione stessa che sia stata erroneamente accordata, da parte di quella autorità che ha emanato l'atto relativo in modo che l'annullamento del provvedimento di trasformazione in enfiteusi perpetua quello di approvazione si rende, *ipso iure*, invalido ed inefficace divenendo superflua la sua sopravvivenza.

Considerato che il provvedimento di trasformazione in enfiteusi perpetua concessa al Moscatelli deve annullarsi.

In primo luogo l'annullamento va operato in seguito all'accertamento di un vizio di legittimità del provvedimento nel quale per errore manifesto era stato considerato esistente il requisito principale, posto dalla legge come presupposto essenziale per la concessione della trasformazione in enfiteusi perpetua, e cioè la condizione di possessore della quota Moscatelli.

Sussiste, - inoltre, l'interesse pubblico all'annullamento rappresentato dalla esistenza da parte della Università Agraria di Blera di destinare il terreno esclusivamente a quelle forme di utilizzazione le quali hanno finalità economico sociali che non possono essere frustrate senza una grave lesione del pubblico interesse, giacché non è il caso di parlare di legittimazione a favore del ricorrente essendo questa una concessione amministrativa rientrante nel potere discrezionale del Commissario. Vi è quindi la necessità del ripristino dell'ordine giuridico violato e della eliminazione del danno subito dalla collettività.

P. Q. M.

Procedendo di ufficio,

Rettifica l'ordinanza Commissariale 28 settembre 1939 approvata con R. D. 3 novembre stesso anno, annullando la trasformazione in enfiteusi perpetua concessa a favore di Moscatelli Antonio fu Giuseppe, della quota n. 433 al n. 405 d'ordine dell'ordinanza suddetta, sita in territorio di Blera, vocabolo Puntone di Capitan Girolamo - Crocchie - Puntone Riguzzano, distinta in catasto alla sezione prima, mappali 1154/5 e 1156/58, della superficie di Ha. 0.95.40, a confine con strade e quote 423.424.432.434, con il canone di L. 39,80, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti relativi alla eventuale reintegra a favore dell'Università Agraria di Blera.

Roma, 31 dicembre 1952.

Il Commissario: **ROMANO**

Il Segretario: **CORSI**

*L'ordinanza che precede è stata approvata con Decreto Presidenziale del 26 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile dello stesso anno. Il Segretario: **CORSI***